



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

*Circolare n° 75 RG*

*Roma, 30 dicembre 2020*

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
LORO SEDI*

*OGGETTO: stoccaggio di gasolio non denaturato (autotrazione) – Esame dell'attuale quadro normativo – II parte.*

Con l'informativa n. 73 del 11/12/2020 sono state analizzate le principali norme in vigore, a decorrere dal prossimo anno, per lo stoccaggio di gasolio non denaturato (autotrazione) in contesti industriali, agricoli o privati, per il rifornimento dei mezzi aziendali.

Come preannunciato, il nuovo quadro normativo pone diversi interrogativi legati allo stoccaggio dei prodotti energetici non denaturati, a cui si cercherà di dare una risposta, sulla base dei quesiti pervenuti e della circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 03/12/2020.

***a) Prodotti energetici***

La denominazione adottata dal testo unico sulle accise (D. Lgs. n. 504/1995) esclude i prodotti petroliferi non destinati a produrre energia, come gli oli lubrificanti o idraulici, che non entrano quindi nel computo della capacità dell'impianto di stoccaggio o distribuzione.

***b) Definizione di “impianti di distribuzione automatica”***

Il criterio distintivo è costituito dalla possibilità di rifornire direttamente un veicolo (condizione che qualifica un impianto di distribuzione) rispetto a quella di contenere il prodotto energetico ma senza poter effettuare tale operazione (condizione in cui ricade il deposito).

Con la circolare n. 44/D del 2003 l'Agenzia aveva definito “impianto di distribuzione” solo quello destinato a scopi commerciali, con quantificazione (in Euro) dell'erogato; in seguito ha cambiato impostazione, allargando il concetto agli impianti capaci di rifornire un veicolo e dotati quindi dei necessari strumenti (tubazioni, pompe, erogatori, ecc.).

Di conseguenza, i “contenitori-distributori mobili” omologati dal Ministero dell'Interno e largamente impiegati per lo stoccaggio del gasolio, rientrano fra gli “impianti di distribuzione automatica” se si verificano le seguenti condizioni:

- sono installati stabilmente in un luogo (sede aziendale);
- consentono di rifornire direttamente il serbatoio di alimentazione del veicolo.

Se ricadono in tale condizione, oltre i 5 metri cubi di capacità complessiva rientrano nella nozione di “piccoli impianti” e sono soggetti a comunicazione all'Agenzia delle Dogane ed a tenuta del registro di carico e scarico semplificato.

***c) Definizione di “depositi”***

Possono invece qualificarsi come *depositi* i serbatoi, ancorché rientranti nella definizione di “contenitori-distributori mobili” omologati dal Ministero dell'Interno, quelli impiegati per:



### *Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

- alimentazione diretta di un'utenza, come potrebbe essere una motopompa, un bruciatore, un gruppo elettrogeno, senza possibilità di spillare il prodotto per rifornire altri mezzi;
- esclusivo riempimento di una cisterna montata su autoveicolo, a sua volta destinata a rifornire altri mezzi e macchine: per esempio, se l'erogatore non può raggiungere l'altezza utile per riempire il serbatoio di alimentazione di un veicolo, la condizione è rispettata;
- realmente impiegato come “contenitore-distributore” mobile e posto all'interno di un cantiere temporaneo (stradale, ferroviario, ecc.) per rifornire macchine operatrici.

Nelle condizioni indicate rientrano nella nozione di “piccolo deposito” solo quando superano la capacità di 10 metri cubi; al di sotto di tale valore il deposito è pertanto esonerato da ogni obbligo (comunicazione e registri).

#### *d) Cumulo delle capacità*

La circolare 47/D, laddove spiega le modalità di effettuazione della comunicazione, dispone che in presenza di più serbatoi, l'obbligo insorge se la somma delle rispettive capacità supera i limiti stabiliti dall'art. 25 del testo unico per i “piccoli” depositi/impianti.

In tal caso deve essere effettuata un'unica comunicazione; il contesto (all'interno del paragrafo 2, relativo alla comunicazione) lascia pensare che non debbano essere computati i serbatoi contenenti prodotti energetici esonerati da tali obblighi (come il gasolio denaturato).

Lo spirito della norma è quello di censire e monitorare i “piccoli depositi” o “piccoli impianti di distribuzione automatica” e non quello di complicare la vita a chi li utilizza.

In presenza, per esempio, di due contenitori-distributori di gasolio per autotrazione da 3 metri cubi ciascuno, trattandosi di unico impianto soggetto a comunicazione cumulativa, dovrà essere tenuto un solo registro di carico e scarico.

#### *e) Contenuto della comunicazione di attività*

La comunicazione, assai semplificata rispetto alla denuncia fiscale a cui sono tenuti i distributori commerciali e i depositi/impianti di distribuzione non “piccoli”, comprende i seguenti dati:

- generalità del firmatario;
- estremi identificativi dell'azienda, compreso l'indirizzo PEC;
- i dati tecnici del deposito o impianto: prodotti stoccati, caratteristiche dei serbatoi, presenza di sistemi di quantificazione dell'erogato, modalità di impiego (quali utenze serve il deposito), ecc.;
- le informazioni di natura non fiscale, come gli estremi dell'iscrizione alla CCIAA o **del certificato di prevenzione incendi**;
- le modalità di tenuta del registro di carico e scarico (cartaceo o digitale) e quelle di conservazione delle copie stampate del modello e-DAS (per il gasolio usato come carburante e degli altri documenti commerciali relativi ai prodotti acquistati).

#### *f) Rilascio del codice identificativo*

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia delle Dogane territoriale attribuisce all'esercente il deposito o impianto “minore” un codice identificativo, che deve essere trasmesso ai propri fornitori.

Al riguardo, chi abitualmente acquista gasolio per autotrazione potrebbe già essere stato avvisato dal proprio distributore: chi detiene un impianto di distribuzione di capacità inferiore a 5 metri cubi è esonerato dalla comunicazione e quindi anche dal possesso del codice identificativo.



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

**g) Tenuta del registro di carico e scarico “semplificato”**

Le modalità di tenuta del registro sono già state trattate, a livello generale, nella prima parte contenuta nella circolare n. 73 del 11/12/2020, tuttavia si ritiene utile dare ulteriori indicazioni.

La prima registrazione da farsi dovrà riguardare il prodotto già in carico alla data di attivazione del registro (o al 1° gennaio 2021).

Riguardo alla cadenza delle registrazioni di scarico, la determina direttoriale n. 240433/RU del 27/12/2019 stabilisce che in assenza di sistemi di quantificazione dell'erogato, debba essere effettuata settimanalmente.

In presenza, invece, di un dispositivo totalizzatore, la registrazione degli scarichi può avvenire con cadenza mensile, con un considerevole risparmio di tempo: in un primo tempo erano sorti dubbi proprio riguardo alle caratteristiche di tale dispositivo.

I sistemi contaltri in uso nei “contenitori-distributori”, omologati dal Ministero dell'Interno, sono più precisi rispetto alla misurazione del livello con asta graduata e tabella in dotazione al serbatoio, ma assai meno di quelli utilizzati negli impianti di distribuzione commerciale.

La circolare 47/D ha specificato che entrambi i sistemi possono essere impiegati per la determinazione del quantitativo contenuto nella cisterna; quanto al dispositivo totalizzatore, non è richiesta la precisione “commerciale”, lasciando intendere che la sua presenza può consentire la registrazione con cadenza mensile.

*Cordiali saluti*

AREA TECNICA  
(Dott. Roberto Guidotti)  
